

D.P. 212/2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione interna, del Codice etico per promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali;

VISTA Le legge 14 aprile 1982 n. 164 recante norme in materia di rettificazione di attribuzione sesso;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021 e con Decreto Presidenziale n. 249/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.249 del 24.10.2022"

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” del 22.04.2024

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” del 03.05.2024

DECRETA

Articolo 1

È emanato il “Regolamento Università Lum “Giuseppe Degennaro” per l’attivazione e la gestione della carriera alias” di cui all’Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO UNIVERSITÀ LUM “GIUSEPPE DEGENNARO” PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLA CARRIERA ALIAS

Art.1 - Finalità del Regolamento

1.1 L’Università LUM “Giuseppe Degennaro” (d’ora in poi “Università”) garantisce alle persone iscritte ai propri corsi di poter vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell’individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al rispetto reciproco in attuazione dei principi di libertà e di inviolabilità della persona e del diritto all’identità personale;

1.2 Il presente Regolamento ha la finalità di promuovere nell’ambito dell’Università il riconoscimento dei diritti della persona in transizione di genere, al fine di eliminare situazioni di disagio e forme di discriminazioni legate al sesso, all’orientamento sessuale e all’identità di genere. A tal fine viene disciplinata la procedura amministrativa che prevede la possibilità di acquisire una “identità alias”, ovvero utilizzare un nome differente da quello risultante dall’anagrafica dell’Ateneo, in attesa che il percorso della rettificazione di attribuzione anagrafica di sesso, di cui alla legge 164/1982, porti al rilascio di una documentazione definitiva;

1.3 Il riconoscimento di un'identità alias è reso possibile attraverso una procedura amministrativa che prevede la sostituzione temporanea del nome risultante dall'anagrafica dell'Ateneo con un nome differente (l'alias) sulle piattaforme dell'Università e su qualsiasi altro strumento o infrastruttura dell'Università stessa che richiedano l'utilizzo del nome per il quale si chiede la sostituzione con il nome alias. L'identità alias non avrà valore legale e sarà utilizzata provvisoriamente solo all'interno dell'Ateneo, in attesa della rettificazione legale di attribuzione anagrafica di sesso, di cui alla legge 164/1982 e successive integrazioni e modifiche, o di equipollente provvedimento emesso da Autorità competenti;

1.4 L'identità alias sarà inscindibilmente associata a quella già attiva e riferita alla persona richiedente e resterà attiva finché proseguirà la relazione di quest'ultima con l'Ateneo, fatte salve richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente, o cause di interruzione.

Art. 2 - Destinatari dell'identità alias

2.1 L'attivazione della carriera alias può essere richiesta da chiunque abbia avviato un percorso di transizione di genere e desideri utilizzare un nome diverso da quello anagrafico e corrispondente al proprio aspetto esteriore;

2.2 La richiesta di avvio della procedura di riconoscimento può, pertanto, essere presentata al Rettore da studenti/studentesse a qualsiasi titolo iscritti presso l'Università, per esempio, iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi post laurea, Master dell'Ateneo, (di seguito, complessivamente indicati come "Studenti");

2.3 Il soggetto che intende avvalersi della possibilità di utilizzare un'identità alias viene di seguito individuato con il termine "Richiedente", valevole sia al maschile che al femminile.

Art. 3 - Attivazione dell'identità alias - Procedura

3.1. L'attivazione della carriera alias avviene successivamente all'immatricolazione;

3.2 L'attivazione della carriera alias è richiesta, da parte della persona interessata, mediante presentazione di apposita istanza ([Allegato 1 al presente Regolamento](#)) e dal documento di identità;

3.3 A seguito della presentazione dell'istanza di attivazione della carriera alias, il Richiedente effettua un colloquio conoscitivo e di accoglienza con l'ufficio "LUMascolta";

3.4. Valutata la richiesta, il Rettore comunicherà al Richiedente, a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza di attivazione carriera alias, l'accoglimento della stessa. La medesima comunicazione verrà contestualmente inviata al Tutor amministrativo ed al Tutor didattico;

3.5. Nel caso in cui la richiesta non venisse accolta, il Rettore ne darà notizia al Richiedente, a mezzo posta elettronica, con parere motivato;

3.6 Contestualmente alla comunicazione di accoglimento dell'istanza di cui al precedente punto 3.4, sarà avviata la procedura di attivazione dell'identità alias, previa sottoscrizione dell'"Accordo di Riservatezza" ([Allegato 2 al presente Regolamento](#)) sottoscritto dal richiedente;

3.7 L'Accordo di riservatezza è immediatamente trasmesso al Tutor amministrativo per l'attivazione della "carriera alias", senza che ciò comporti il pagamento di alcuna tassa o contributo aggiuntivo;

3.8. La procedura di attivazione dell'identità alias comporterà:

- ove applicabile, rilascio di un badge provvisorio, corredato dalla foto del Richiedente, indicante il nome alias e numero di matricola in sostituzione del badge precedente, laddove esistente;

- assegnazione al Richiedente di un provvisorio indirizzo email istituzionale in sostituzione di quello precedente;
- rilascio di credenziali provvisorie per l'accesso ai sistemi di Ateneo previsti in base al ruolo e alle attività svolte dal Richiedente;

3.9 Nei sistemi informatici dell'Università l'identità alias verrà associata all'anagrafica del Richiedente e resterà attiva fintantoché proseguirà il rapporto con l'Università, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dal Richiedente e/o le cause di interruzione di cui al seguente punto 3.12;

3.10 È data possibilità a coloro che hanno attiva una carriera alias all'interno dell'Ateneo e sono in procinto di ottenere un titolo accademico, di utilizzare, previa richiesta al/la tutor didattico e agli uffici competenti, il nome elettivo durante la cerimonia di proclamazione. È data altresì possibilità, a coloro che hanno attiva una carriera alias all'interno dell'Ateneo, di utilizzare il nome elettivo in occasione delle procedure elettorali di Ateneo, limitatamente alle fasi aventi natura endoprocedimentale, con conseguente esclusione di tutti gli atti aventi rilevanza verso l'esterno o che comunque richiedono necessariamente l'utilizzo del nome anagrafico per espressa disposizione normativa o per garantire il corretto assolvimento di adempimenti previsti da disposizioni normative;

3.11 La carriera alias è associata all'identità anagrafica legalmente riconosciuta e resta attiva per tutta la durata della carriera universitaria, salvo il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi della legge 14 aprile 1982 n. 164 e ss.mm.ii che attribuisca alla persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita;

3.12 La carriera alias può, in ogni momento, essere disattivata su richiesta dell'interessato/a o per decisione dall'Ateneo qualora non vengano rispettati i termini dell'Accordo di Riservatezza;

3.13 Il presente Regolamento, le informazioni relative alla modalità di attivazione dell'identità alias e i moduli di supporto sono pubblicati sul sito dell'Università, unitamente ai contatti delle figure di riferimento.

Art. 4 - Designazione del Tutor amministrativo e del Tutor accademico

4.1 Nell'Accordo di riservatezza di cui all'articolo 3.6 è individuata, nell'ambito del personale Tecnico Amministrativo, una specifica figura di riferimento per la gestione del procedimento e la vigilanza sulla corretta esecuzione dell'Accordo di cui al medesimo articolo e, in ogni caso, fino alla cessazione per qualsiasi motivo del rapporto tra l'Ateneo ed il Richiedente denominata Tutor amministrativo;

4.2 Viene altresì individuata nell'ambito del personale docente, una figura, denominata Tutor accademico, alla quale la persona titolare della carriera alias può rivolgersi per ogni necessità relativa all'esecuzione dell'accordo di riservatezza nel Dipartimento di riferimento;

Art. 5 - Certificazioni

5.1. Le certificazioni rilasciate dall'Università ad uso esterno fanno riferimento esclusivamente all'identità anagrafica dello studente o della studentessa. L'Università non produce alcuna attestazione o certificazione concernente la "carriera alias";

5.2. Nel caso in cui la persona titolare di carriera alias consegua il titolo finale del proprio corso di studi senza che sia passata in giudicato la sentenza di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, tutti gli atti della sua carriera contengono il riferimento all'identità anagrafica e conseguentemente sono

emesse le certificazioni e redatta la pergamena di laurea;

5.3. nel caso in cui la sentenza intervenga in un momento successivo alla conclusione del corso di studi, a richiesta della persona interessata e senza ulteriori oneri vengono emesse una nuova pergamena e nuove certificazioni corrispondenti all'identità risultante dalla sentenza di cui al periodo precedente;

Art. 6 - Obblighi del Richiedente

6.1 Qualora il Richiedente intenda compiere atti all'interno dell'Università che abbiano rilevanza esterna (a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio finanziate da soggetti terzi), dovrà informare preventivamente il Tutor amministrativo al fine di verificare se e con quali modalità sia possibile dar seguito alle proprie intenzioni mediante l'utilizzo dell'identità alias assegnata;

6.2 Il Richiedente si impegna a comunicare tempestivamente all'Ateneo, nella persona del Tutor amministrativo, l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale/Autorità competente, ovvero la sentenza/il provvedimento di diniego, o qualsiasi altro provvedimento equipollente emesso dall'Autorità competente, ovvero la decisione di tornare all'uso del nome anagrafico e qualsiasi circostanza che riguardi la procedura legale di cambiamento di genere o eventuali ripensamenti;

6.3 il Richiedente si obbliga inoltre a dare all'Ateneo informazioni veritiere e attendibili, consapevole che eventuali dichiarazioni false o mendaci potranno dar luogo ad eventuali provvedimenti sanzionatori da parte dell'Ateneo come da successivo articolo 7.

Art. 7 - Violazioni

7.1 Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il Richiedente violi quanto disposto dal presente Regolamento, l'identità alias sarà immediatamente sospesa in via cautelare con provvedimento del Rettore;

7.2 In caso di interruzione o sospensione dell'identità alias per qualsivoglia motivo, il Richiedente dovrà cessare dall'utilizzo del tesserino di riconoscimento alias ed ogni altro strumento/accessorio temporaneamente rilasciato, ivi inclusi l'indirizzo di posta elettronica e tutte le credenziali di accesso temporaneamente rilasciate. In tali ipotesi, fino alla cessazione della causa di interruzione/sospensione, il Richiedente dovrà utilizzare badge/tesserini preesistente ed ogni altro accessorio, ivi inclusi il preesistente indirizzo di posta elettronica e le preesistenti credenziali di accesso a piattaforme di cui debba far uso;

7.3 Qualora risulti accertata l'effettiva violazione del Regolamento, il Richiedente sarà deferito all'organo di disciplina competente, l'identità alias sarà disattivata, così come sarà disattivato l'indirizzo di posta elettronica e ogni eventuale credenziale nel frattempo rilasciata, e il Richiedente dovrà restituire il tesserino di riconoscimento e ogni altro strumento/accessorio temporaneamente rilasciato, fatte salve le ulteriori sanzioni che l'organo di disciplina intenderà applicare a valere sulla carriera effettiva.

Art. 8 - Validità dell'accordo di Riservatezza

8.1 L'accordo di riservatezza ha efficacia a far data dalla sottoscrizione e si intende rinnovato tacitamente all'inizio di ogni anno accademico, salvo richiesta di interruzione della carriera alias da parte della persona richiedente;

8.2 L'efficacia dell'accordo cessa altresì al momento della produzione della sentenza definitiva di

rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale competente.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali


9.1 L'Università tratterà i dati del Richiedente secondo le modalità indicate nell'Accordo di Riservatezza ed esclusivamente per le finalità ivi previste e connesse alle procedure ivi specificate nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e in ossequio alla legislazione nazionale, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché alle norme regolamentari di Ateneo.

Art. 10 - Entrata in vigore e Pubblicità

10.1 Il presente Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 03/05/2024, acquisito il parere del Senato Accademico del 22.04.2024, è emanato con Decreto Presidenziale nr.212/2024 ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione;

10.2 L'Università si impegna alla massima diffusione, nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci, del Regolamento adottato ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Casamassima, 03.05.2024



UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.D.A
Prof. Emanuele Degennaro

Link utili:

All.1-istanza-di-attivazione-carriera-alias [link](#)

All.2-Accordo-di-Riservatezza-LUM [link](#)